

**Sentenza n. 3779 del 26 novembre 2020**  
**Commissione Tributaria Regionale Roma - Sez. VIII**

SENTENZA

- sull'appello n. 4763/2018

depositato il 15/06/2018

- avverso la pronuncia sentenza n. 5555/2018 Sez:30 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA

contro:

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

proposto dagli appellanti:

XXX

XXX

difeso da:

XXXX

difeso da:

XXXX

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO TARSU/TIA 2011

AVVISO DI ACCERTAMENTO TARSU/TIA 2012

AVVISO DI ACCERTAMENTO TARSU/TIA 2013

AVVISO DI ACCERTAMENTO TARSU/TIA 2014

AVVISO DI ACCERTAMENTO TARSU/TIA 2015

Fatto

XXX., nato a R. in data (...) ed ivi residente in Via XXXXX, c.f. (...), impugnava gli avvisi di accertamento emessi da A. s.p.a. nn. (...), (...), (...), (...) e (...), relativi alla Tariffa rifiuti (Ta.Ri.) ed al Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), rispettivamente relativi agli aa.ii. 2011, 2012, 2013, 2014, e 2015, per complessivi 5.704,31 Euro, tutti del 17 novembre 2016, e che affermava notificati il 10 febbraio 2017, per omesso/parziale/tardivo pagamento del tributo, relativamente ad immobili siti in R. alla via XXXX.

Deduceva come motivi la mancata utilizzazione degli immobili sfitti e non occupati e pertanto inadeguati a produrre rifiuti, essendo stato residente all'estero nel periodo considerato dagli atti impugnati, come risulterebbe dalla documentazione depositata; eccepiva la prescrizione.

A. s.p.a. non si costituiva.

La CTP, con sentenza n. 5555 del 2018 dichiarava l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine decadenziale per la costituzione in giudizio ex art. 22 D.Lgs. n. 546 del 1992.

Contro tale decisione propone appello XXXX

Evidenzia che l'atto introduttivo risultava notificato in data 8 marzo 2017 ad A., era ricevuto il successivo 13 marzo 2017, ed era depositato in data 14 giugno 2017, decorso il termine di 90 giorni di cui all'art. 17-bis, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992.

Deduceva pertanto l'erroneità della decisione sul punto, non avendo tenuto conto che il termine fissato dall'art. 22 D.Lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio del ricorrente, per espresso disposto dell'art. 17-bis, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, decorre dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale il ricorso non è procedibile, dovendosi attendere la conclusione della procedura di C.d. mediazione tributaria.

Nel merito ripropone i motivi del ricorso introduttivo, eccependo l'assenza dei presupposti impositivi, in quanto gli immobili per i quali si pretendeva il pagamento della Tariffa rifiuti e della TEFA erano rimasti completamente disabitati ed inutilizzati per l'intero periodo in contestazione, in quanto il ricorrente aveva lavorato, e risieduto, all'estero per oltre trent'anni, come attestato sia da certificazioni diplomatiche che dalla iscrizione all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero - A.I.R.E., essendo ritornato in Italia solamente alla fine del 2015.

A riprova del fatto che le uu.ii. in questione fossero rimaste completamente sfitte ed inoccupate, il ricorrente/ appellante aveva prodotto le bollette periodiche relative alle utenze di energia elettrica e gas naturale, tutte emesse per importi nulli o minimi, riferibili ai soli tributi (o, in caso di consumo stimato, regolarmente azzerati in sede di conguaglio), incompatibili con il normale godimento ed utilizzo di un immobile adibito a civile abitazione.

In ogni caso eccepisce la prescrizione del credito con riferimento al primo semestre dell'annualità 2011, scadente al 30.06.2011, essendo decorsi ben più dei cinque anni utili a far valere il relativo diritto ai sensi dell'art. 2948 c.c. e dell'art. 1, comma 161, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Eccepisce inoltre l'erroneità dei criteri di calcolo, in relazione al numero degli occupanti indicati negli avvisi in contestazione in n. 3 occupanti dal 01.01.2011 al 30.07.2015, per poi ridursi ad un solo occupante (presunto) per il residuo periodo in contestazione.

Tanto, secondo l'appellante, confermerebbe l'approssimazione e l'erraticità dell'operato di A..

Chiede altresì la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti.

Conclude chiedendo, in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati; nel merito, di dichiarare illegittimi ed annullare integralmente gli avvisi di accertamento nn. (...), (...), (...), (...) e (...) del 17.11.2016, notificati in data 01.02.2017. Con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori, che si dichiarano antistatari.

A. s.p.a. non si è costituita.

All'udienza odierna è comparso il rappresentante del contribuente che ha confermato le proprie conclusioni.

### **Diritto**

Questa Commissione ha preliminarmente verificato la regolarità delle notifiche del presente appello ad A. s.p.a. Quindi ha trattenuto la causa in decisione.

La domanda di sospensione resta assorbita dalla diretta decisione nel merito della causa.

L'appello deve essere accolto sul punto relativo alla ammissibilità del ricorso introduttivo.

Infatti, la decisione di primo grado ha evidentemente errato laddove non ha tenuto conto dei termini previsti dall'art. 17-bis, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, trattandosi di controversia assoggettabile al previo esperimento della mediazione tributaria in quanto di valore inferiore ad Euro ventimila.

Pertanto, tenuto conto del deposito avvenuto in data 14 giugno 2017, e quindi entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei novanta giorni dalla notifica ex art. 17-bis, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, il ricorso appare tempestivo e quindi ammissibile.

Nel merito, tuttavia, il ricorso e, quindi, l'appello sono infondati.

La pretesa del ricorrente di essere tenuto esente dalla tariffa rifiuti invocando l'art. 62, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 507 del 1993, sostenendo che la u.i. posseduta non poteva produrre rifiuti in quanto stabilmente inoccupata ed inutilizzata, è priva di fondamento.

Si trova affermato da tempo in giurisprudenza, orientamento condiviso da questa Commissione, che la situazione che legittima l'esonero si verifica allorquando l'impossibilità di produrre rifiuti dipende dalla natura stessa dell'area o del locale, ovvero dalla loro condizione di materiale ed oggettiva inutilizzabilità (ex plurimis Cass. civ. Sez. V, 18/05/2018, n. 12287); tale condizione non ricorre nel caso di immobili che siano di fatto solo inoccupati o sfitti, sebbene potenzialmente idonei ad essere abitati ed utilizzati, anche avendo le utenze (acqua, gas, ed energia elettrica) allacciate e con contratti attivi.

L'inutilizzabilità deve quindi risultare oggettivamente per effetto della carenza delle condizioni di abitabilità, quali il mancato collegamento alla rete fognaria ed alle reti di fornitura dei servizi. In tal senso si è attestata peraltro da tempo la giurisprudenza della S.C., laddove ha affermato, che "l'art. 62, comma 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nello statuire che "non sono soggetti alla tassa (per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) i locali e le aree che... risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità..." sottrae all'imposizione discussa gli immobili oggettivamente inutilizzabili, e non già quelli lasciati in concreto inutilizzati, per qualsiasi ragione, dai titolari della relativa disponibilità, un alloggio che il proprietario lasci inabitato e non arredato, soprattutto quando risulti allacciato ai c.d. servizi di rete (elettrico, idrico, etc.), si rivela bensì inutilizzato, ma non oggettivamente inutilizzabile, e, pertanto, non può essere ravvisato sottratto alla tassazione in argomento alla stregua del dettato della più sopra citata disposizione legislativa" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16785 del 2002).

Pertanto, la non occupazione dei locali assume rilievo solamente laddove questa sia la conseguenza dell'assenza di tali servizi (Cass. 13120 del 2018).

Ne consegue che l'inutilizzabilità non risulta punto provata dal ricorrente, spettando al medesimo l'onere di vincere la presunzione di idoneità degli immobili a produrre rifiuti (ex plurimis Cass. Sez. V, 23/06/2020, n. 12302).

Si osserva ulteriormente al riguardo che la doglianza del ricorrente non sarebbe comunque accoglibile, in quanto questi non potrebbe pretendere un diretto accertamento giudiziale di tale inutilizzabilità, in difetto di una previa domanda rivolta all'ente e diretta al conseguimento di una riduzione od esenzione per tale ragione.

L'art. 62, secondo comma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 prevede infatti che: "non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione".

Il ricorrente, in sostanza, avrebbe dovuto previamente compendiare le proprie richieste nella denuncia originaria da effettuare ai fini della tariffa rifiuti, oppure nelle eventuali denunce di variazione da effettuare al più tardi alle scadenze annuali. La giurisprudenza ha infatti precisato che sia le deroghe alla tassazione indicate dal secondo comma dell'art. 62 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sia le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66, non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3772 del 15/02/2013).

Tanto è previsto peraltro anche nel Regolamento TA.RI. del Comune di Roma dal 2014, che aveva previsto all'art. 15 (riduzioni tariffarie) una riduzione del 50% della parte variabile a coloro che risiedessero all'estero per almeno sei mesi (con il limite del 30% della tassa complessiva) a condizione che l'interessato ne facesse richiesta e quindi con decorrenza dal giorno successivo di questa o dalla richiesta contenuta nella denuncia di occupazione o variazione. Nel 2018 tale articolo è stato sostituito con il seguente testo: "art. 15, comma 3. La tassa sui rifiuti (TARI) è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi alla sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato. 4. Le riduzioni tariffarie di cui al presente articolo competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal giorno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/ detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione."

Solamente quindi presentando tempestive e documentate denunce il S. avrebbe potuto ottenere la riduzione (non l'esenzione) della tariffa.

Nemmeno fondata è l'eccezione di prescrizione riferita alla rata del primo semestre 2011, in quanto, ai sensi dell'art. 1, comma 161 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) "gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e

d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni".

Ne consegue che, essendo mancata ogni denuncia da parte del S., il termine scadeva il 31 dicembre 2017 per tutta l'annualità 2011, tenuto conto che il S. avrebbe dovuto effettuare la denuncia relativa all'anno 2011 al più tardi entro il 20 gennaio 2012 (art. 70 D.Lgs. n. 507 del 1993) e che il dies a quo per il calcolo del termine decadenziale fissato dall'art. 1, comma 161 della L. n. 296 del 2006, decorre dalla scadenza del termine di presentazione della denuncia (cfr. Cass. n. 15833 del 2018).

Quanto infine alla eccepita erroneità dei criteri di calcolo in relazione al numero degli occupanti, anche tale doglianza è infondata.

In disparte la genericità del motivo, è evidente che A. s.p.a., in difetto di ogni denuncia da parte del S., era legittimata a ricorrere a criteri presuntivi per il calcolo della tariffa, deducendola dai dati in suo possesso desumibili dal catasto e dall'anagrafe.

Infatti, mentre per le tariffe residenti il numero degli occupanti è determinato in base alle risultanze anagrafiche, laddove invece il proprietario - od altri soggetti - non risultino residenti nell'immobile, l'ente è autorizzato a determinare il numero degli occupanti in ragione di un criterio presuntivo (Cass. n. 8383 del 2013).

Nel caso del Comune di Roma, l'art. 12, comma 3, del Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti del 2009 ed in seguito l'art. 13, comma 4, del regolamento TA.Ri. del 2014 prevedevano entrambi che "per utenze domestiche non residenti s'intendono i locali a disposizione, per cui da certificazione anagrafica non risultano soggetti residenti ovvero per i quali, pur risultando soggetti residenti da certificazione anagrafica, lo stato di fatto dell'immobile risulti non occupato... Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a tre (3), salvo prova contraria sull'effettiva composizione del nucleo familiare nell'unità residente".

Quanto poi al fatto che per l'ultimo semestre del 2015 sia stato invece calcolata la tariffa sulla base di un unico occupante, questo si deve indubbiamente alla circostanza del ritorno del S. in Italia con nuova iscrizione all'anagrafe, dove appunto questi indicava come propria residenza l'immobile di via XXXX. Tanto quindi dimostra, al contrario di quanto assume il ricorrente/appellante, la esattezza e la cura dell'ente nel calcolo della tariffa applicabile.

In definitiva l'appello - e quindi il ricorso - di XXXX. devono essere rigettati in quanto infondati.

Alla soccombenza del S. non segue alcuna statuizione sulle spese non essendosi costituita A. s.p.a.

P.Q.M.

Dichiara ammissibile il ricorso; rigetta l'appello nel merito. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020